



Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE

La Giudice Onoraria

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto al R. G. N. 11446/2017 promossa da:

Ricorrente

Nei confronti di:

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO**

INTERNO

Resistente

P.M.

Intervenuto

Con ricorso tempestivamente depositato, [redacted] nato in Nigeria, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 15/07/2017, con cui la Commissione territoriale di Bologna - Sezione distaccata Forlì - Cesena gli negava la protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/07 o in ulteriore subordine della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998 o del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost. La Commissione ha ritenuto il suo racconto non credibile per essere generico e incoerente, soprattutto in riferimento al fatto di aver subito e minacce per almeno sei anni prima di lasciare il Paese, nonché il fatto che il Mare Mediterraneo potesse costituire un ostacolo allo spirito maligno.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti il 14/12/2017 rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All'udienza del 11/01/2018 veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il ricorrente, nato in Nigeria, nel corso dell'audizione ha raccontato quanto segue

“Ho frequentato la scuola primaria per cinque anni, non so leggere e scrivere, sto frequentando ora dei corsi di Italiano.

Un fratello, i miei parenti, una moglie, cinque figli.

Realizzavo sculture in legno come quelle che vede (Ha esibito una serie di manufatti).

Cristiano pentecostale.

Mio padre era un sacerdote sciamano e quando moriva nel 2010, la mia famiglia si riuniva, perché io avrei dovuto prendere il posto di mio padre, così come aveva fatto mio padre quando moriva mio nonno. Io però non volevo, perché io sono cristiano e avrei dovuto uccidere qualcuno che si fosse messo contro di me o prendergli le cose che volevo.

Coi poteri spirituali.

Dopo i funerali di mio padre nel 2011, io dovevo prendere il suo posto, ma anche mia madre non voleva, perché diceva che non era una cosa buona. Loro mi minacciavano che se non avessi preso il suo posto mi avrebbero ucciso e così mi facevano venire l'asma, ma la malattia non andava via neppure con le medicine che avevo comprato in farmacia. Per un attacco d'asma cadevo a terra e mi fratturavo una costola. Interrompevo le cure e mi affidavo a Dio.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se era lui o la madre ad ammalarsi di asma.

R. Io. Mia madre si rivolgeva alla famiglia per chiedere, perché mi avevano fatto quel maleficio e loro rispondevano che se io non prendevo il posto di mio padre l'avrebbero uccisa. Mia madre si ammalava nel 2014, le si gonfiava moltissimo un piede e dopo sei mesi guariva, ma di nuovo si ammalava e moriva nel 2016 con dolori allo stomaco, vomito e dissenteria. Dopo la sua morte, la famiglia di mio padre diceva che morta mia madre nessuno mi avrebbe più difeso e continuavano a minacciarmi. Mia madre faceva parte di un gruppo di persone, che si riuniva e ciascuna di loro dava un contributo monetario, perché alla fine di un certo periodo veniva restituita una somma di denaro capitalizzata. Il gruppo dà i soldi a chi ha problemi per aiutarlo. Così dopo la morte di mia madre il gruppo e anche i suoi familiari mi davano i soldi per lasciare la Nigeria. Lascio il mio Paese nell'agosto del 2016, andavo in Niger, attraversavo il deserto in un'auto con due sedie (ilos), e arrivavo in Libia a Saba.

Perché la vita là non è sicura, tutta la gente è armata. Chiamavo mio cognato che mi dava dei soldi per imbarcarmi e venire in Italia.

Viene chiesto al ricorrente se ha qualcosa da dire che vuole che il giudice sappia.

R. Nient'altro.



Di essere ucciso, perché loro continuavano a minacciarmi.

Viene chiesto al ricorrente come mai anche la famiglia di suo padre aveva gli stessi poteri spirituali di uccidere di suo padre, lo sciamano.

R. Non solo mio padre aveva i poteri spirituali, ma anche i suoi aiutanti.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente perché non si rivolgeva alla polizia.

R. Perché è una cosa spirituale e non possono fare niente e se uno non ha i soldi la polizia non indaga.

Viene chiesto al ricorrente se qui in Italia non teme le minacce spirituali.

R. Non le temo, perché qui va tutto bene e lascio anche aperta la porta di casa.

Viene chiesto al ricorrente cosa sta facendo qui in Italia.

R. Sto facendo sculture di legno, che vede, e faccio anche del volontariato.”.

La motivazione della Commissione per valutare la credibilità del racconto del ricorrente utilizza un ragionamento deduttivo, basato, alla luce della moderna epistemologia, sul legame causa effetto, che esiste tra le cose, per cui dagli effetti si può risalire alle cause. Ciò che si può osservare e misurare (le sensate esperienze) e ciò che si può verificare (le necessarie dimostrazioni). Ogni effetto è determinato da una causa e viceversa, in base al principio del carattere previsionale della scienza, con ciò si intende esprimere che un qualcosa può essere causa di qualcos'altro. In questo modo però, si ammette tra causa ed effetto semplicemente una successione temporale dal punto di vista empirico, non logico. Il modo di esaminare ciò che accade anche per le attività dell'uomo e dello spirito, viene definito dalla scienza moderna determinismo. Il determinismo cade nel riduzionismo scienziato, quando la scienza non solo resta nell'empirico, nel cronologico schematico, ma si rivolge anche al metafisico, estendendo i principi validi per un solo campo di ricerca empirico a tutta la realtà. Nessuno possiede le abilità e le conoscenze per padroneggiare perfettamente il determinismo, in quanto non è possibile conoscere con precisione lo stato iniziale delle cose su cui poi applicare la deduzione matematica deterministica, non potendo l'uomo essere valutato solo per la sua componente misurabile. Come spiegano i postulati, ci sono verità logiche che sono indimostrabili, ma possono essere intuite solo concettualmente, come ad esempio i postulati della geometria euclidea.

Nella scienza moderna che studia l'uomo si fa riferimento alla teoria dell'indeterminismo, che semplicemente riformula la teoria del determinismo, senza però sconfessare il presupposto ontologico deterministico di causa effetto e viceversa, ma con l'obiezione indeterministica si esprime solo il nostro limite gnoseologico. Ne consegue, che la causa non determina necessariamente l'effetto, ma indica l'esistenza di una probabilità che esso si verifichi, perché l'uomo non è in grado di conoscere con la precisione necessaria le condizioni o lo stato iniziale di



tutte le cose, come ad esempio il BIG BANG. (Cfr. G. Bertagna, *Una pedagogia tra metafisica ed etica*, in Id. (a cura di), *Il pedagogista Rousseau. Tra metafisica, etica e politica*, La Scuola, Brescia 2014, pp. 11-66).

In conclusione, si osserva che quanto alle argomentazioni dalla Commissione per contestare la credibilità del racconto del ricorrente, sul fatto che le presunte minacce “*sicuramente non potevano protrarsi per sei anni o, ancora, al fatto di nulla temere in quanto lo spirito maligno trova l’ostacolo del Mare Mediterraneo*”, esse prendono in considerazione solo un aspetto “misurabile dell’uomo”, escludendone totalmente la parte spirituale o il contesto in cui egli ha sempre vissuto, che affonda le radici nella tradizione popolare di secoli degli sciamani. Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, non sia possibile limitare la valutazione di attendibilità del ricorrente alla sola determinazione causa effetto, affidando il ragionamento logico deduttivo alla sola intuizione deterministica del lungo lasso di tempo in cui il ricorrente ha sopportato le minacce prima di espatriare o della sua assenza di paura nei confronti dello spirito maligno presente in Nigeria perché ora li separa il mare Mediterraneo. Nel caso in esame non può essere escluso il vissuto del ricorrente nel rapporto tra sé e le cose, il mondo, la storia e le tradizioni del suo paese, percepite come reali in maniera cosciente.

Ritenuto che nel Paese di provenienza del ricorrente la popolazione è fortemente credente e condizionata dalla stregoneria, fino al punto da compromettere tutta la propria esistenza (Cfr. United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Nigeria*, 15 January 2010, disponibile all’indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4b55894a2.html>, dove si legge: “*Many do so out of fear unpleasant spiritual consequences, if they default*), nonché i sacrifici umani nei riti di stregoneria (Cfr. European Union: European Asylum Support Office (EASO), *EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus*, June 2017, disponibile all’indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html>), le dichiarazioni del ricorrente risultano altresì concordanti con le informazioni generali sulla Nigeria.

Il ricorrente ha inoltre presentato una domanda di protezione sufficientemente circostanziata, producendo sulla sua integrazione in Italia copia di due relazioni del centro di accoglienza sul percorso di alfabetizzazione del ricorrente, copia di una relazione della struttura di accoglienza sulle attività svolte dal ricorrente, copia del profilo facebook del ricorrente sulla sua attività scultorea e sei riproduzioni fotografiche, nonché su memoria estraibile filmati sulla sua attività scultorea presso il centro di accoglienza.

Si ritiene pertanto di poter concludere esprimendo un giudizio di attendibilità del ricorrente per aver reso un racconto credibile ai sensi dell’art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, che consente al giudice una tale valutazione, anche in assenza di prove documentali a sostegno della domanda, se per l’appunto vengono soddisfatti tutti i criteri stabiliti nella norma medesima per la valutazione



delle dichiarazioni del richiedente la protezione, così come anche espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, in riferimento alla sussistenza delle condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE. Nel procedimento in materia di protezione internazionale viene infatti attribuito al giudice anche un maggior potere d'indagine, sia per l'attenuazione dell'onere della prova in virtù della cooperazione tra le parti e il giudice, nonché per la norma di cui all'art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 25 del 2008, nel reperire le informazioni per l'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo ove dovrebbe essere disposto il rientro, così come chiarito anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8282 del 4.4.2013.

Nel caso di specie, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, disattendendo le valutazioni espresse dalla Commissione sull'insussistenza dei seri motivi di carattere umanitario, in quanto non solo sussiste per il ricorrente in caso di rimpatrio un pericolo di vita, potendo essere sacrificato, ma anche perché la sua vita sarebbe fortemente compromessa a causa della paura, che egli aveva dello spirito malvagio in Nigeria, che egli peraltro ritiene il responsabile della morte della madre, la quale secondo lui si sarebbe ammalata per proteggerlo per aver assorbito tutti i malefici dello spirito maligno. Infatti, lasciava la Nigeria solo dopo la morte della madre, perché temeva che le minacce nei suoi confronti lo avrebbero portato alla morte, specialmente dopo l'episodio della forte crisi asmatica. Si rileva inoltre, che il ricorrente attraverso il suo lavoro di volontariato e l'impegno nella promozione della sua attività artistica, ha intrapreso un percorso concreto di integrazione nel nostro Paese. Si ravvisa pertanto in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità personale, il cui accertamento si è basato, così come indicato nei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, su *“una valutazione comparativa effettiva tra due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”* (Cassazione, 23/02/2018, n. 4455).

Si ritiene invece di respingere la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato così come indicato nei motivi di cui all'art. 7 e all'art. 8, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 251/2007, non essendo stati descritti nei suoi confronti atti – o timore di atti - di natura persecutoria; così come si ritiene di respingere la domanda ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. G e H del D.lgs. n. 251/2007, a tenore del quale viene definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo status di rifugiato, *“ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave*



danno”, come definito dall’art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, “e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Non sussiste per il ricorrente in caso di rientro in Nigeria, il fondato timore di subire un grave danno per un clima di violenza generalizzata e diffusa, in quanto la sua zona di provenienza non presenta situazioni di conflitto armato, tali da comportare un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere in quello stesso territorio (Cfr. European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus, June 2017, disponibile all’indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html>).

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell’Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a ~~XXXXXXXXXX~~, nato in Nigeria, il ~~XXXXXXXXXX~~, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto
Si comunichi

Così deciso in Bologna il 23/04/2018

La Giudice Onoraria
Alessandra Villecco

